



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

GM/do

PROT. N 17683

Roma,26-6-2024.....

Ai Signori
PRESIDENTI E DIRIGENTI
dei Tribunali del
DISTRETTO

Al Signor
PRESIDENTE E DIRIGENTE
del Tribunale per i Minorenni
R O M A


Al Signor
PRESIDENTE E DIRIGENTE
del Tribunale di Sorveglianza
R O M A

*Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche.
Modalità di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all'art. 73 commi 8-bis, 8 ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, mediante piattaforma informatica, per i tirocini formativi svolti nel 2023.
Modifiche introdotte dal D.lgs. n. 44/2024 all'art. 73, 1 e 2 comma, D.L.69/2013.
Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".*

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 0096108.U del 22/4/2024, di pari oggetto.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliàdò





*Palumbo
22/4/24*



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

alla Sig. ra Prima Presidente della Corte di Cassazione
al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
ROMA

ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

ai Sigg. Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

e, p.c.
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
SEDE

all'help desk "tirocini Formativi"
tirociniformativi-art73@giustizia.it

Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche.
Modalità di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all'art. 73 commi 8 bis, 8 ter, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, mediante piattaforma informatica, per i tirocini formativi svolti nel 2023.
Modifiche introdotte dal D.lgs. n. 44/2024 all'art. 73, 1 e 2 comma, D.L. 69/2013.
Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".

1. Premessa

Con decreto interministeriale 30 dicembre 2023, adottato di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2024, sono state determinate le risorse finanziarie annuali da destinare all'attribuzione delle borse di studio, ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013, relativamente ai tirocini svolti nell'anno 2023 presso gli Uffici Giudiziari.

L'art. 3 comma 1 del predetto decreto prevede che *"le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione Generale dei magistrati"*.

Con la presente circolare si intende pertanto fornire indicazioni in ordine alle modalità di inoltro delle domande di borsa di studio ai sensi degli artt. 8-bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e di gestione delle stesse in *back-office*, da parte degli uffici giudiziari, tramite piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>.

Si raccomanda, da parte degli Uffici interessati dalla procedura, la scrupolosa osservanza delle modalità e delle tempistiche degli adempimenti indicati nella presente circolare.

2. Modalità di presentazione della domanda di borsa di studio.

I tirocinanti che intendano chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, D.L. 69 del 2013, svolto nel corso dell'anno 2023, dovranno presentare apposita domanda **esclusivamente attraverso la piattaforma "tirocini formativi"**, al seguente indirizzo:

<https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/borsa-utente/domanda-borsa>

I tirocinanti troveranno le istruzioni per procedere all'inoltro della richiesta di borsa di studio alla pagina 13 e seguenti del *"manuale utente tirocinante"*, pubblicato nella sezione (*"download"*) della piattaforma informatica *"tirocini formativi"* (sub voce *"Manuale utente tirocinante"*) e sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante%202020.pdf>

Va sottolineata l'importanza dell'allegazione alla domanda di borsa, mediante caricamento sulla pagina *ad hoc* dell'applicazione, della certificazione ISEE - U (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario) relativa ai redditi percepiti nel 2023, la cui presenza condiziona la validazione della domanda da parte degli utenti di *back-office* di I° livello chiamati alle verifiche successive.

Si evidenzia, dunque, che le domande di assegnazione della borsa di studio non possono essere presentate dai tirocinanti con modalità cartacea ovvero tramite PEC, ma dovranno essere esclusivamente caricate dagli stessi nella citata piattaforma informatica.

Gli utenti con abilitazione back-office di I° livello troveranno, dunque, le domande nello stato “inoltrata” e, previa verifica della esistenza dei documenti necessari (in particolare della certificazione ISEE – U, calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario), provvederanno a validarle o rifiutarle entro il termine del 7 giugno 2024, con conforme annotazione sulla piattaforma informatica entro il medesimo termine.

Solo in caso di rifiuto, gli Uffici inviteranno tempestivamente gli interessati a effettuare le opportune integrazioni, mediante richiesta di trasmissione dei documenti mancanti entro e non oltre il termine finale del 22 giugno 2024. Unicamente in questa ipotesi - in cui siano state richieste integrazioni documentali da parte dell’ufficio - la data ultima di validazione delle domande da parte degli Uffici è quella del 22 giugno 2024.

E’ onere dei singoli tirocinanti monitorare, attraverso accesso alla piattaforma informatica prima del 23 maggio 2024 (data di scadenza della presentazione della domanda, come di seguito precisato), l’esito della propria domanda di borsa di studio, in modo da poter conoscere, tempestivamente, il suo eventuale rifiuto (e le relative ragioni), sì da poter effettuare, entro i termini fissati da questa circolare – previo eventuale confronto con l’ufficio competente ed, eventualmente, con l’help desk - le eventuali integrazioni documentali necessarie per la validazione della domanda di borsa.

Gli Uffici Giudiziari e l’“help desk” della piattaforma informatica non sono difatti responsabili dell’eventuale mancata comunicazione del rifiuto della domanda da parte del sistema informatico.

3. Termini di presentazione delle domande e ulteriori adempimenti

La finestra temporale per l’inserimento delle domande di borsa di studio, da parte dei tirocinanti, relativamente ai tirocini espletati nel corso dell’anno solare 2023, si fissa nel periodo compreso fra il **23 aprile 2024, dalle ore 10, e il 23 maggio 2024, fino alle ore 24.00.**

Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

Il tirocinante che, al momento della presentazione della richiesta di borsa di studio, sia impossibilitato a presentare la documentazione prevista dovrà allegare alla domanda, in formato pdf, dichiarazione, debitamente firmata, con cui si impegna a trasmettere la documentazione richiesta entro il termine del 23 maggio 2024.

Le domande di borsa di studio appariranno agli utenti di back-office di I° livello dei rispettivi uffici nello stato “inoltrata”.

Tali utenti dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 7 giugno 2024 – ovvero entro il 22 giugno in caso di integrazione documentale - alla validazione delle domande, come sopra specificato.

Appare quanto mai opportuno che il singolo Ufficio compia tempestivamente le operazioni di validazione delle domande atteso che – come specificato nel decreto interministeriale citato, all’art. 4 co. III – la graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio verrà stilata sulla base delle domande presenti in piattaforma, nello stato “validate”, entro il 40°

giorno successivo alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ossia entro il 17 luglio 2024.

Si raccomanda pertanto di procedere alla validazione della domanda di borsa di studio, compatibilmente con i tempi richiesti per la verifica della sua completezza, poco dopo che il tirocinante abbia provveduto al suo inoltro, con allegata la documentazione prevista dalla legge: il termine del 7 giugno 2024 è indicato quale termine finale ultimo, oltre il quale anche le operazioni di validazione risulterebbero tardive – tranne il caso in cui venga richiesta dall'Ufficio una integrazione documentale, con conseguente slittamento del termine di validazione della domanda al 22 giugno 2024, nei termini sopra esposti.

Si raccomanda agli Uffici di verificare non solo la correttezza e la completezza della documentazione caricata in piattaforma, a corredo della domanda di borsa di studio, ma anche la sussistenza, in capo ai singoli tirocinanti, al momento della presentazione della domanda di tirocinio, dei requisiti inderogabilmente richiesti dall'art. 73, 1 comma, D.L. n. 69/2013 per l'ammissione allo "stage"- fra cui sono ricompresi la media (non inferiore a 27/30) riportata dal tirocinante in specifici esami universitari o, in alternativa, il punteggio di laurea conseguito al termine di un percorso universitario di durata almeno quadriennale (non inferiore a 105/110) e il dato anagrafico (non superiore ai 29 anni di età)- e la corretta indicazione dei periodi di sospensione del tirocinio (che non danno diritto alla percezione della borsa di studio), attraverso il controllo della apposita sezione presente sulla piattaforma.

E', infatti, responsabilità dei singoli uffici giudiziari verificare, ai sensi dell'art. 73, 3° comma D.L. 69/2013, che al momento della domanda di tirocinio sussistano tutti i requisiti di legge per l'accesso al percorso formativo e che, al momento dell'inserimento della domanda di borsa di studio, sia stata correttamente caricata sulla piattaforma informatica la certificazione ISEE – U, rilasciata ai singoli tirocinanti dagli organi competenti, e siano stati correttamente riportati, sulla medesima piattaforma, eventuali periodi di sospensione del tirocinio, al fine di evitare la corresponsione di importi non dovuti.

Si rappresenta che non hanno diritto di percepire la borsa di studio i tirocinanti che, nel periodo di svolgimento dello *stage*, abbiano contestualmente fruito di altre borse di studio e/o di emolumenti professionali e/o lavorativi e coloro che non abbiano assolto ai propri compiti formativi.

4. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali – secondo le pertinenti definizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, anche "GDPR") - connessi alla gestione dei tirocini ed alla erogazione delle borse di studio ex art. 73 DL 69/2013, sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità dettati dal GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e delle disposizioni nazionali di settore, segnatamente del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al quadro normativo, alle finalità e alle categorie dei dati oggetto del trattamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 73 DL 69/2013 e alla disciplina stabilita in materia dal Decreto Interministeriale (Giustizia- Mef) del 30 dicembre 2023.

Si ricorda che le informazioni rese agli interessati, in adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 GDPR, sono pubblicate sulla pagina *web* della succitata piattaforma, con riguardo sia alla *policy privacy* rivolta all'utenza per la navigazione sul sito, sia alla procedura di registrazione *online* dei dati identificativi dei candidati, funzionale all'espletamento della medesima procedura e per le finalità connesse alla definizione delle posizioni degli aspiranti e dei rapporti consequenziali con l'Amministrazione.

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione degli Uffici Giudiziari al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.I. (Giustizia-Mef) del 30 dicembre 2023 (*"trattamento dei dati personali"*) e si ricorda che i dati relativi ai singoli tirocini e tirocinanti devono essere trattati nei termini e nei limiti strettamente necessari per la valutazione e la definizione delle rispettive posizioni, in vista della costituzione del rapporto di tirocinio e della selezione degli aventi diritto alla corresponsione delle borse di studio.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, i dati personali dei tirocinanti, *"possono essere comunicati - se assolutamente necessario - unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione"*, con conseguente divieto di comunicare i predetti dati a soggetti terzi (compresi i tirocinanti diversi dai diretti interessati) non appartenenti al personale amministrativo preposto, nei singoli uffici giudiziari, alla gestione delle pratiche relative ai tirocini formativi di cui all'art. 73 ed autorizzato, in tale veste, nel vigente assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza, ad accedere, in ragione del proprio servizio, a tali informazioni.

Si invitano, in ogni caso, gli Uffici Giudiziari, nel rispetto dei principi generali della disciplina comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali, a dotarsi di misure organizzative che consentano l'agevole identificazione dei soggetti legittimati a trattare i dati, le categorie, gli ambiti di trattamento e il perimetro di responsabilità connesso, nei limiti delle competenze attribuite e della qualifica di servizio, e di quanti possano comunque qualificarsi come "autorizzati" al trattamento dei dati, ai fini dell'art. 2 *quaterdecies* Codice *privacy*, impartendo idonee misure ed istruzioni per la corretta attuazione degli obblighi di *riservatezza* incombenti sui medesimi operatori (con particolare riguardo al trattamento dei dati strumentali alla costituzione e alla gestione amministrativa del singolo tirocinio ed al riconoscimento e alla liquidazione dell'eventuale borsa di studio).

5. Pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio

Si rende noto che verrà data idonea pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio mediante pubblicazione di apposita comunicazione, sul sito www.giustizia.it, nella sezione concorsi, esami, selezioni, alla voce

TIROCINANTI uffici giudiziari ex. art. 73 D.L. 69/2013, e nella prima pagina della piattaforma informatica "tirocini formativi".

Si raccomanda, in ogni caso, a tutti gli Uffici Giudiziari competenti, di dare tempestiva pubblicità – anche mediante la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali – dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di borsa, anche mediante rinvio alla menzionata nota pubblicata sul sito del Ministero e sulla piattaforma informatica "tirocini formativi" e al manuale d'uso pubblicato *on line* agli indirizzi richiamati.

6. Modifiche introdotte dal D.lgs. n. 44/2024 all'art. 73, 1 e 2 comma, D.L. n. 69/2013.

Si rappresenta che il 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, all'art. 6, apporta alcune modifiche alla disciplina prevista dall'art. 73, 1 comma, D.L. n. 69/2013 stabilendo che possono accedere al tirocinio anche tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza, che - ancorchè privi del titolo di laurea - abbiano sostenuto tutti gli esami universitari previsti dal corso di laurea, fermo restando il possesso degli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici richiesti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1° comma.

E' inoltre stabilito, nel caso in cui il numero dei posti (di tirocinante) disponibili sia inferiore a quello dei posti richiesti, che venga data preferenza, nell'ordine, "a coloro che hanno conseguito la laurea", e, quindi, in conformità con quanto già previsto dall'art. 73, 2 comma, "alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica".

Il conseguimento del titolo di laurea diventa, pertanto, il primo criterio utilizzabile per la selezione degli aspiranti tirocinanti.

Si provvederà, nel più breve tempo possibile, ad adeguare l'applicativo per permettere l'inoltro della domanda anche ai suddetti soggetti.

7. Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".

a) Si rende noto che, grazie alle nuove funzionalità introdotte in data 15 aprile 2024, è possibile pubblicare sulla piattaforma informatica "Tirocini formativi", nella sezione "consultazione bandi", tutti i bandi emessi dai singoli Uffici Giudiziari per la selezione di nuovi aspiranti tirocinanti.

I bandi possono essere caricati sulla piattaforma informatica solo dagli operatori addetti all'"help desk".

Si invitano, pertanto, tutti gli uffici giudiziari a trasmettere tempestivamente all'"help desk" (tirociniformativi-art73@giustizia.it) tutti i bandi che verranno di volta in volta emessi per la selezione di nuovi tirocinanti indicando il titolo del bando, la sua data di scadenza e il *link* per la sua consultazione

Grazie a tale funzionalità ogni aspirante tirocinante potrà conoscere tempestivamente tutti i bandi attivi - nell'intero territorio nazionale - al momento del suo accesso alla piattaforma e i termini e le modalità per la presentazione delle relative domande.

b) Nella sezione "elenco contatti" della piattaforma informatica sono presenti - suddivisi per ufficio-distretto-ufficio giudiziario- i contatti dei referenti dei tirocini formativi di ogni ufficio giudiziario.

Anche in tale caso i dati possono essere modificati e/o caricati solo dagli operatori addetti all'"help desk".

Si invitano, pertanto, tutti gli Uffici Giudiziari a comunicare tempestivamente all'"help desk" i nominativi e i contatti di eventuali nuovi referenti dei tirocini formativi e, in caso di dati errati/parziali eventualmente presenti sulla piattaforma, i contatti corretti/completi dei singoli referenti.

c) E' inoltre possibile, per il singolo tirocinante, ritirare una precedente domanda di tirocinio fino a che la stessa non sia stata VALIDATA dall'Ufficio.

Grazie a tale funzionalità, il singolo tirocinante potrà gestire in autonomia la domanda di tirocinio senza ricorrere all'ausilio dell'ufficio giudiziario e/o dell'"help desk", selezionando la propria domanda INOLTRATA, nella sezione "visualizza Esiti", e ritirandola.

d) In caso di inoltro di una domanda di borsa di studio, il sistema operativo invierà, in automatico, una mail di avviso ai singoli referenti (abilitati) dell'ufficio giudiziario destinatario della richiesta.

In caso di rigetto di una domanda di borsa di studio, il sistema operativo invierà, in automatico, al singolo tirocinante una mail di avviso con indicata la motivazione adottata dall'Ufficio.

Si ribadisce che, in ogni caso, gli Uffici giudiziari e l'"help desk" della piattaforma informatica non sono responsabili dell'eventuale mancata comunicazione del rifiuto della domanda da parte del sistema informatico.

Il singolo ufficio giudiziario verrà, inoltre, notiziato, attraverso apposita mail generata dal sistema informatico, con cadenza mensile, della presenza di domande di tirocinio non ancora evase.

Si ricorda che è sempre disponibile, per gli Uffici e per i tirocinanti, per eventuali chiarimenti, il servizio di *help-desk* all'indirizzo: tirocininformativi-art73@giustizia.it.

Si raccomanda agli Uffici in indirizzo di divulgare, tempestivamente, il contenuto della presente circolare agli Uffici Giudiziari del distretto, di rispettiva competenza (ed ai TAR, quanto alla Giustizia Amministrativa).

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Squicciarini

